

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
COMUNE DI MAGNANO IN RIVIERA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE N. 39

VAS

**Rapporto preliminare per la verifica di
assoggettabilità a VAS**

Il professionista incaricato:
Dott. Pian. PAOLO DE CLARA

Data: Settembre 2019



INDICE

1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE	5
1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE.....	5
1.2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE N. 39 AL PRGC	6
1.3. IN QUALE MISURA LA VARIANTE STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA', O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	7
1.4. IN QUALE MISURA LA VARIANTE INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI.....	7
1.5. LA PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE	8
2. EFFETTI POTENZIALI DELLA VARIANTE	9
2.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI	9
2.2. EFFETTI CUMULATIVI.....	11
3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI.....	12
3.1. RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE.....	12
3.2. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI	12
3.3. ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI	12
3.4. VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE	13
3.5. IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE.....	13
4. CONCLUSIONI	14





PREMESSA

Il presente documento, redatto in conformità ai dispositivi normativi che regolano la Valutazione Ambientale Strategica in Italia, viene predisposto contestualmente alla redazione della Variante n. 39 al Piano regolatore generale del Comune di Magnano in Riviera. La procedura di verifica preliminare, effettuata in base dei criteri fissati dalla Direttiva 2001/42/CE e del D.lgs 152/06, permetterà di valutare se le riclassificazioni proposte possono avere effetti significativi sull'ambiente e, solo in quel caso, attivare la procedura di VAS.

Per una puntuale verifica degli effetti, delle interazioni ambientali e socio-economiche connesse alle modifiche dell'assetto del territorio, risulta indispensabile riconoscere e qualificare gli elementi che connotano il contesto territoriale nel quale si interviene. La verifica, quindi, individua e accerta eventuali punti critici, in riferimento alle caratteristiche degli elementi che contribuiscono a determinare il quadro ambientale, finalizzando le risposte.

RIFERIMENTI NORMATIVI

La Valutazione Ambientale Strategica o VAS è un processo di supporto alle decisioni riguardo la progettazione del territorio introdotta dalla Direttiva 2001/42/CE del 27 Giugno 2001: "Direttiva del Parlamento Europeo che riguarda la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente".

L'introduzione della VAS come strumento della pianificazione territoriale rappresenta un'opportunità per avviare un nuovo modello di pianificazione e programmazione per fissare la sostenibilità come obiettivo fondamentale nel processo decisionale.

A livello nazionale le linee guida per la redazione del documento di VAS si ritrovano nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in ultimo nel decreto legislativo n.128 del 29 giugno 2010 (ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto 152/2006) che ha ulteriormente modificato e adeguato la procedura di VAS alla direttiva Comunitaria.

A livello regionale, esclusivamente per la pianificazione urbanistica comunale, i riferimenti normativi sono individuati nella Legge Regionale n 16 del 5 dicembre 2008, "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), art. 4.

Ad integrare la normativa in materia di VAS è intervenuta la Dgr 2627 dd. 29.12.2015 Indirizzi generali in materia per la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani, e programmi la cui approvazione compete alla Regione, agli enti locali e agli enti pubblici della Regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 3 comma 1bis della LR 11/2005 e smi.

La VAS è applicata ai Piani e ai Programmi e richiede che, le questioni ambientali legate allo sviluppo sostenibile siano attentamente prese in considerazione fin dall'inizio della pianificazione per garantire che le informazioni ottenute vadano in aiuto dei livelli di programmazione successivi.

La funzione della VAS è di completamento e coerenza con l'intero processo di pianificazione indirizzandolo verso la sostenibilità, tenendo conto degli aspetti ambientali, sociali ed economici, durante tutto il processo di impostazione e redazione del Piani e Programmi.



La procedura di verifica, quindi, si rende necessaria per accertare se ricorrano i presupposti della redazione di una Valutazione Ambientale Strategica. (artt. 13-18 del D.lgs 152/2006)

Questo documento viene elaborato, sulla base della normativa sopra citata, per poter valutare:

- Le caratteristiche delle aree interessate da possibili impatti dal punto di vista dei valori naturalistici e ambientali della loro vulnerabilità, della presenza di fattori di criticità e della presenza di vincoli di salvaguardia;
- Le caratteristiche del Variante dal punto di vista dei contenuti e della loro rilevanza per l'integrazione di criteri ambientali volti alla sostenibilità;
- Le caratteristiche degli impatti attesi dal punto di vista dell'entità ed estensione, probabilità, frequenza, durata e reversibilità, dei loro impatti cumulativi.

Come già anticipato la procedura di verifica preliminare, effettuata sulla base dell' allegato I del Dlgs 152/2006 e smi, permette all'Amministrazione Comunale di valutare se l'intervento possa avere effetti significativi sull'ambiente e solo in quel caso verrà attivare la procedura di VAS.



1. CARATTERISTICHE DELLA VARIANTE

Il Comune di Magnano in Riviera è dotato di PRGC, nella forma della variante generale al PRGC approvata con delibera di CC n. 24 del 12/04/2007.

Successivamente sono state apportate diverse varianti regolarmente adottate e definitivamente approvate. Con la variante n° 35, adottata con delibera consiliare n°16 del 19/04/2012 e approvata con delibera consiliare n. 29 del 23/08/2012, divenuta esecutiva il giorno stesso, l'Amministrazione Comunale ha provveduto alla reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali che allo stato attuale risultano ampiamente decaduti.

Con la variante in essere, la n° 39, si vuole pertanto effettuare una revisione dei vincoli decaduti e, nel contempo, apportare alcune lievi modifiche allo strumento urbanistico generale vigente, accogliendo alcune istanze richieste dai privati cittadini e dall'A.C. ritenute congrue con gli obiettivi e le strategie del piano vigente.

Ulteriori modifiche riguardano altresì il recepimento del PAIR (Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali) quale strumento sovraordinato per cui viene elaborata una nuova carta dei vincoli riferita a quelli di natura idrogeologica, denominata P-PAIR, e un aggiornamento della normativa ricomprendendo le prescrizioni dello stesso strumento regionale. L'aggiornamento normativo è verificabile nell'allegato N1 – Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche apportate.

Dal punto di vista procedurale, essa si configura come una variante che rispetta gli obiettivi e strategie di piano vigente e rientra nelle fattispecie di "livello comunale" di cui al comma 1, dell'art. 63bis sexies della LR 05/2007 (come modificato dalla LR 06/2019).

1.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE

Il Comune di Magnano in Riviera, situato in provincia di Udine e nel quadrante centrale della regione, si estende su una superficie territoriale di 8,51 Km² con un'altitudine che va dai 189 ai 475 mt con un'escursione altimetrica di 286 mt. La popolazione residente nel capoluogo e nelle località e frazioni di Billerio e Bueriis al 31.12.2017, è di 2.328 abitanti (Bilancio ISTAT), con una densità abitativa di 273,7 ab/km².

I confini amministrativi sono determinati partendo da nord rispettivamente con il comune di Montenars, a est con il comune di Tarcento, a sud con i comuni di Cassacco e Treppo Grande, a ovest con il Comune di Trivignano Udinese a nord/ovest con il Comune di Manzano.

Dal punto di vista delle infrastrutture viabilistiche il Comune di Magano in Riviera è attraversato in direzione Est/Ovest dalla SR 356 "Tarcentina" che si sviluppa a sud dell'abitato di Magnano in Riviera e in direzione NO/SE dalla SS 13 "pontebbana" che per un tratto corre parallela alla linea ferroviaria Udine-Tarvisio.



1.2. DESCRIZIONE DELLA VARIANTE N. 39 AL PRGC

La Variante n. 39 al PRGC di Magnano in Riviera opera all'interno di due temi specifici che vengono in sintesi di seguito illustrati.

- Revisione dei vincoli urbanistici e procedurali decaduti e l'introduzione di alcune modifiche alla zonizzazione di piano conseguenti a detta revisione.

I vincoli espropriativi o preordinati all'esproprio su beni privati consistono generalmente nella definizione di una destinazione del bene a "servizi ed attrezzature collettive" presupponente l'intervento pubblico ed escludente l'utilizzo del bene da parte del proprietario in regime di economia di mercato. A questa categoria appartengono, pertanto: le zone di pubblica utilità – zone per servizi e attrezzature collettive – costituite per lo più da zone parcheggi, parchi e giardini ed aree per il collocamento di opere ed attrezzature pubbliche. Vengono inoltre inclusi nell'elenco dei vincoli preordinati all'esproprio anche la nuova viabilità o ampliamento della viabilità esistente.

Sono ugualmente considerati vincoli espropriativi quelli che comportano uno svuotamento rilevante del contenuto delle proprietà, mediante vincolo di inedificabilità assoluta, a meno che non attengano a categorie di beni per i quali il particolare regime dipende dalle loro caratteristiche intrinseche.

Nella regione Friuli Venezia Giulia ha rilievo, a questo proposito, la LR 05/2007, art. 63bis, comma 4, che stabilisce che con il PRGC possono essere posti vincoli di inedificabilità relativamente a:

- a) protezione delle parti del territorio e dell'edificato di interesse ambientale, paesistico e storico culturale;
- b) protezione funzionale di infrastrutture ed impianti di interesse pubblico; ☒
- c) salvaguardia da potenziali situazioni di pericolo per l'incolumità di persone e cose. ☒

I vincoli procedurali consistono generalmente in un divieto di edificazione in assenza di piano attuativo. I vincoli decaduti attengono aree per le quali il piano attuativo non è stato adottato, né con iniziativa privata né con iniziativa pubblica.

Cessata l'efficacia dei vincoli espropriativi e procedurali, si necessita una loro revisione, conformemente alla LR 05/2007, art. 23, comma 1.

Le previsioni del piano regolatore generale vigenti assoggettanti singoli beni a vincoli preordinati all'esproprio (vincoli espropriativi) hanno perso generalmente efficacia ove non sia stato approvato un piano particolareggiato che li comprenda o non sia iniziata la procedura espropriativa e depositata l'indennità entro 5 anni.

La variante opera pertanto una ricognizione di tali aree. Si relaziona che in esito alla presente variante non vengono previste nuove aree Servizi o nuovi comparti edificatori rispetto alla dotazione attuale.

- Adeguamento Piano di assetto idrogeologico dei bacini regionali

L'adeguamento del PAIR comporta l'aggiornamento degli elaborati del Piano regolatore comunale rispetto alle limitazioni e vincoli d'uso del territorio imposti a carico di soggetti pubblici e privati, a



tutela e protezione degli ambiti territoriali interessati, con lo scopo di perseguire una riduzione delle situazioni di rischio e pericolo.

Nello specifico con la presente variante si provvede alla stesura di un elaborato (tavola P-PAIR) contenente le perimetrazioni delle aree di pericolosità idraulica e delle aree di pericolosità geologica, operando un'integrazione delle vigenti norme tecniche di attuazione del PRGC.

Infine la variante ha operato anche attraverso:

- l'accoglimento delle istanze richieste dai privati cittadini e dall'A.C. ritenute congrue con gli obiettivi e le strategie del piano vigente e rientranti nella fattispecie delle modifiche di livello comunale ai sensi dell'art. 63 sexies della LR 5/2007 e smi;
- la trasposizione cartografica della zonizzazione di piano (alla variante vigente n. 38) sulla nuova base catastale e riorganizzato le tavole di output.

1.3. IN QUALE MISURA LA VARIANTE STABILISCE UN QUADRO DI RIFERIMENTO PER PROGETTI ED ALTRE ATTIVITA', O PER QUANTO RIGUARDA L'UBICAZIONE, LA NATURA, LE DIMENSIONI E LE CONDIZIONI OPERATIVE ATTRAVERSO LA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

La variante urbanistica in esame, stabilisce un quadro di riferimento a livello operativo per il governo del territorio e contestuale riferimento per la declinazione e l'applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di urbanistica.

La variante opera prioritariamente nella verifica dello stato di attuazione del PRGC riferita alla realizzazione delle aree servizi ed all'attuazione dei comparti edificatori la cui realizzazione è demandata alla preventiva formazione di piani particolareggiati.

In tal senso, se la variante nell'ambito delle sue previsioni si configura come un quadro di riferimento per la successiva progettazione edilizia di opere e interventi, allo stesso tempo le variazioni previste non sono tali da determinare una variazione significativa dello scenario rilevato.

La Variante recepisce altresì le prescrizioni derivanti dalla pianificazione di livello sovraordinato, adeguando il PRGC vigente al Piano di Assetto Idrogeologico dei Bacini regionali, aumentando i livelli di sicurezza delle popolazioni insediate.

1.4. IN QUALE MISURA LA VARIANTE INFLUENZA ALTRI PIANI O PROGRAMMI, INCLUSI QUELLI GERARCHICAMENTE ORDINATI

La variante non influenza piani e programmi sovraordinati, ma circoscrive le modifiche all'attuale assetto del Piano regolatore vigente, con variazioni riconosciute prioritariamente a livello operativo (zonizzazione). Nello specifico intervenendo con la reiterazione dei vincoli procedurali,



influisce sulla scala attuativa, ovvero, al livello della pianificazione attuativa, mentre a livello di vincoli espropriativi influisce direttamente alla scala edilizia.

Per quanto attiene la pianificazione sovraordinata, non vengono mutate le previsioni contenute nel PURG e né tantomeno quelle previste nella pianificazione di settore.

Sulla scorta di quanto argomentato, il dettaglio delle modifiche ed i contenuti delle stesse non sono tali da influenzare altri piani e programmi sovraordinati.

1.5.LA PERTINENZA DELLA VARIANTE PER L'INTEGRAZIONE DELLE CONSIDERAZIONI AMBIENTALI, IN PARTICOLARE AL FINE DI PROMUOVERE LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Le modifiche introdotte dalla variante non sono tali da configurarsi come mezzo per l'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale e di promozione dello sviluppo sostenibile, soprattutto per la scala territoriale e per la dimensione degli interventi.

Sotto il profilo della sostenibilità ambientale si ritiene che la variante non introduca particolari elementi di criticità per la salvaguardia dell'ambiente e delle popolazioni insediate, non riscontrando di fatto, modifiche tali da incidere significativamente sui livelli di qualità ambientale.

L'adeguamento dello strumento urbanistico alle disposizioni del PAIR, consente di traguardare verso una pianificazione urbanistica orientata allo sviluppo sostenibile.

La valutazione degli effetti permetterà di valutare la compatibilità ambientale delle modifiche prevedendo in tal caso lo stralcio o l'eventuale adozione di forme di mitigazioni qualora si rilevino effetti negativi.



2. EFFETTI POTENZIALI DELLA VARIANTE

2.1. INDIVIDUAZIONE DEGLI EFFETTI SIGNIFICATIVI

Al fine di strutturare una valutazione dei contenuti della Variante, si procede a illustrare la composizione delle modifiche introdotte.

Per quel che concerne quelle apportate alla parte grafica del piano si distinguono principalmente quelle:

- conseguenti alla revisione dei vincoli (individuate con lettere R nell'**AL.02**);
- conseguenti all'accoglimento di richieste presentate da privati cittadini e dell'A.C. (individuate con lettere M nell'**AL.02**);
- conseguenti al recepimento del PAIR.

Per le prime due tipologie, ne viene riportato un estratto cartografico nell'**AL.02_Modifiche alla zonizzazione** dove sono individuate le schede di individuazione e di modifica in riferimento alle tavole di zonizzazione del piano in scala 1:2.000 (base catastale).

In riferimento alla revisione dei vincoli, la mancata reiterazione comporta la ridefinizione della destinazione d'uso delle aree non più ricomprese all'interno delle zone per servizi con la conseguente modifica della tavola di zonizzazione del PRGC. Il criterio seguito per attribuire una nuova classificazione di zona alle aree oggetto di variante si basa sul principio secondo cui la nuova destinazione d'uso della ex area servizi si deve rapportare a quella delle aree contigue. In questa categoria rientrano non solo le modifiche derivanti dalla mancata reiterazione dei vincoli, ma anche quelle per l'introduzione di nuovi servizi.

Il secondo tipo di modifiche riguarda le richieste avanzate dai privati cittadini o dall'Ufficio tecnico che l'Amministrazione comunale ha ritenuto di accogliere poiché non in contrasto con gli obiettivi e le strategie che ha assunto e perché assimilabili alla tipologia di "varianti di livello comunale" ai sensi della LR 05/2007 art. 63sexies, comma 1; essendo analizzate singolarmente, si rimanda direttamente all'apposito paragrafo descrittivo.

Il terzo tipo di trasformazioni consegue al recepimento del PAIR, il quale comporta l'introduzione di una ulteriore tavola di piano in merito ai vincoli ivi previsti, denominata **P-PAIR**, e delle modifiche all'apparato normativo che verranno individuate nell'allegato **N1_Norme tecniche di attuazione con evidenziazione delle modifiche apportate**.

Ulteriori modifiche all'assetto del piano vigente, non contemplate in quelle in precedenza citate ma spesso da esse derivanti, sono quelle normative, che aggiornano cioè le norme di attuazione vigenti. Vengono infatti approntate delle lievi modifiche alle norme vigenti, come meglio successivamente descritte, consultabili nell'allegato **N1**.

In tal senso le modifiche conseguenti alla revisione dei vincoli, identificate con la lettera "R" risultano essere otto (8) mentre quelle conseguenti alle richieste di privati cittadini risultano essere sei (6).

Considerata la limitata portata delle modifiche, così come rappresentate negli elaborati cartografici/testuali costituenti la variante l'individuazione degli effetti conseguenti alle variazioni viene affrontata attraverso la valutazione globale dei possibili effetti che le modifiche possono generare sulle componenti ambientali ed antropiche.



-	NEGATIVO	=	NULLO	+	POSITIVO
---	----------	---	-------	---	----------

SUOLO	Effetto
La variante non introduce nuove previsioni edificatorie confermando l'assetto attuale. Riguardo ai vincoli espropriativi vengono stralciate alcune previsioni con conseguente riduzione di consumo di suolo per quelle riclassificazioni in zona agricola o verde privato.	+

QUALITÀ DELL'ARIA	Effetto
Le modifiche previste non introducono nuove aree o destinazioni tali da configurarsi impattanti verso la componente aria. Le riclassificazioni operate per la mancata reiterazione dei vincoli non sono tali da configurarsi come significative. Si ritiene che la variante non generi effetti significativi sulla componente.	=

PRODUZIONE DI RIFIUTI	Effetto
La variante non introduce nuove zone di espansione residenziali o previsioni di comparti industriali rispetto all'attuale assetto urbanistico del PRGC. Vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi nullo.	=

RISORSE IDRICHE	Effetto
La variante non introduce nuove previsioni tali da incidere significativamente sulla risorsa acqua sia in termini di approvvigionamento che di smaltimento. Vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi nullo.	=

ASPETTI NATURALI	Effetto
La reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali non interessa aree con specifiche valenze ambientali. Le riclassificazioni operate in larga parte comportano destinazioni d'uso finalizzate al mantenimento dello stato dei luoghi. Vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi positivo.	+

PAESAGGIO	Effetto
Il territorio comunale è da connotato da aree a riconosciuta valenza paesaggistica e caratterizzato da un contesto che nella sua interezza ha una significativa bellezza. Le modifiche, in tal senso, non introducono previsioni che possano configurarsi come elementi detrattori del paesaggio. Le riclassificazioni operate in larga parte comportano destinazioni d'uso finalizzate al mantenimento dello stato dei luoghi. Vista la portata delle modifiche, l'effetto è da considerarsi nullo.	+



POPOLAZIONE	Effetto
La revisione dei vincoli, ha il fine di consentire un corretto dimensionamento delle aree a servizio della collettività, secondo le reali esigenze della popolazione insediabile sul territorio comunale. Valutate le reiterazioni e le riclassificazioni operate l'effetto è da intendersi positivo.	+

2.2. EFFETTI CUMULATIVI

Gli effetti cumulativi sono definiti come effetti derivanti da una gamma di attività in una determinata area, ciascuno dei quali potrebbe non risultare significativo se considerato separatamente. Gli effetti cumulativi includono una dimensione temporale, in quanto essi dovrebbero calcolare l'effetto sulle risorse ambientali risultante dai cambiamenti prodotti dalle azioni passate, presenti e future (ragionevolmente prevedibili).

La valutazione degli effetti operata nei contenuti dei precedenti punti, non ha evidenziato particolari condizioni di criticità, tali da comportare variazioni che vadano ad alterare significativamente le componenti ambientali indagate, ritenendo che il carattere cumulativo degli impatti sia confinato alla "non sostanzialità" delle modifiche previste.



3. CARATTERISTICHE DEGLI EFFETTI

3.1. RISCHI PER LA SALUTE UMANA E PER L'AMBIENTE

Sulla scorta delle valutazioni affrontate nel capitolo precedente, le modifiche apportate non sono tali da generare effetti significativi per la salute umana e per l'ambiente, ovvero, non si rendono necessarie ulteriori analisi o approfondimenti per escludere tali condizioni di rischio.

In generale, eventuali effetti provocati dalle modifiche apportate con la variante, non avranno conseguenze per la salute umana e per l'ambiente, in quanto non relazionabili con fattori di criticità o scenari futuri in grado di creare situazioni di incompatibilità verso le esigenze di tutela delle popolazioni insediate o del quadro ambientale rilevato.

Pertanto, la variante non apporta allo strumento urbanistico previsioni tali da considerarsi significative per la salute umana o per l'ambiente.

3.2. NATURA TRANSFRONTALIERA DEGLI EFFETTI

A seguito dell'emanazione della Direttiva 2001/42/CE, le leggi di recepimento introdotte ai diversi livelli di governo del territorio, hanno posto l'accento sulla necessità di valutare la transfrontalierità degli effetti.

Sulla scorta dell'analisi degli effetti strutturata all'interno del presente documento, si ritiene in via preliminare, che le previsioni introdotte dalla variante non prefigurino uno scenario di sviluppo con effetti di natura transfrontaliera tali introdurre effetti negativi sulle matrici ambientali nell'area vasta o tali da rendere necessario un coinvolgimento delle autorità extraconfine. Le modifiche si intendono confinate alle aree su cui insistono le previsioni, ed in tal senso, l'assenza di nuove aree o direttrici di espansione sia del comparto residenziale che di quello produttivo, precludono l'insorgere di effetti a larga scala.

3.3. ENTITA' ED ESTENSIONE NELLO SPAZIO DEGLI EFFETTI

Gli effetti individuati nel capitolo 3 del presente documento, hanno permesso di stabilire l'entità e la significatività di ciascuna modifica rispetto alle principali componenti indagate.

In tal senso si può confermare che l'entità e l'estensione nello spazio sono circoscritte, sostanzialmente, alla localizzazione puntuale di ciascuna modifica e pertanto non relazionabili con il contesto più ampio.




3.4. VALORE E VULNERABILITÀ DELLE AREE INTERESSATE DALLA VARIANTE

Per valore e vulnerabilità, s'intende quelle aree del territorio comunale che sono molto importanti e delicate per le speciali caratteristiche naturali (habitat) o per il patrimonio culturale; aree critiche dal punto di vista del superamento di livelli di qualità ambientale o dei valori limite.

La variante non introduce ulteriori fattori di stress per aree vulnerabili o di valore, che potrebbero essere già interessate da fenomeni di alterazione e degrado del patrimonio naturale, di inquinamento ambientale o di utilizzo intensivo del suolo.

3.5. IMPATTI SU AREE O PAESAGGI RICONOSCIUTI COME PROTETTI A LIVELLO NAZIONALE, COMUNITARIO O INTERNAZIONALE

Il territorio comunale di Magnano in Riviera non è interessato da siti afferenti a Rete Natura 2000, ovvero né da ambiti SIC o ZSC, né da ZPS e che i più vicini sono situati nel Comune di Nimis, denominato "ZSC - IT3320016 – Forra del Cornappo", e nel Comune di Buia, "ZSC - IT3320021- Torbiere di Casasola e Andreuzza".



Vista la tipologia delle modifiche apportate allo strumento urbanistico, si ritiene che le stesse non possano interferire con le esigenze di tutela di queste aree. e non determinino le condizioni per l'attivazione dei procedimenti di Valutazione di incidenza di cui alla DGR 1323 del 11 luglio 2014.



4. CONCLUSIONI

Dal punto di vista programmatico:

- la Variante non influenza altri Piani o Programmi, ovvero, costituisce quadro di riferimento per la pianificazione attuativa;
- recepisce graficamente e nell'apparato normativo le disposizioni del "Piano di assetto idrogeologico dei bacini regionali";

Dal punto di vista ambientale:

In riferimento alle possibili interazioni con l'ambiente ed alle caratteristiche delle aree interessate, dalla reiterazione dei vincoli o della loro mancata conferma, si riportano le seguenti considerazioni conclusive ai fini dell'esclusione della Variante dalla successiva fase di valutazione:

- non si evidenziano effetti ambientali significativi derivanti dalle reiterazioni e dalle riclassificazioni operate, né un eventuale carattere cumulativo degli effetti residui;
- gli effetti delle trasformazioni potenziali non risultano significativi in relazione alla probabilità, durata, frequenza, reversibilità e in considerazione dell'entità dei medesimi;
- le valutazioni effettuate non hanno portato all'individuazione di potenziali effetti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali e sulla salute pubblica.

In riferimento a quanto rilevato con la presente relazione e considerata l'assenza di effetti significativi sull'ambiente, in sintonia con le disposizioni normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di VAS, si propone l'esclusione della Variante in esame dalla successiva fase di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. 13-18 del D.lgs 3 aprile 2006, n.152 e smi.